

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

Rep. n.1563

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 -**

**COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.3**

**PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE –**

**PINQuA - [M5C2I2.3] CONTRATTO SPECIFICO AVENTE AD OGGETTO I**

**SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI (DL),**

**COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) –**

**COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)**

**AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL'AMBITO**

**DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E**

**SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 – E.06 – S.03 – IA.02 – IA.04)**

**PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI**

**EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI E NON.**

**LOTTO GEOGRAFICO [TOSCANA]**

**CLUSTER ASSEGNATO [AQ1 - Vinci]**

**SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 – SERVIZI TECNICI DI**

**PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI (DL), COORDINAMENTO DELLA**


**SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) – COORDINAMENTO DELLA**

**SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)**

**C.I.G. DERIVATO 9603588B84 CUP J71B21000270005**

L'anno 2023 (DUEMILAVENTITRE) il giorno 28 (Ventotto) del mese di Aprile alle ore

dieci e minuti zero presso il Palazzo Comunale, davanti al Dott. Stefano Salani,



Segretario Generale del Comune di Vinci, autorizzato per legge a rogare

nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97

comma 4 lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs.

50/2016, sono personalmente comparsi i signori:

**-Ing. Claudia Peruzzi**, nata a [REDACTED] in data [REDACTED], Responsabile del Settore 3

– Uso e Assetto del Territorio dell'Amministrazione Comunale, ivi domiciliata per la

carica e legittimata a rappresentare legalmente l'Amministrazione medesima (C.F.

82003210489 e P.I. 01916730482 ) ai sensi degli artt. 107 e 109 del d.Lgs.18 agosto

2000 n. 267, del decreto sindacale n. 26 del 27.06.2022 *"NOMINA DELL'ING.*

*CLAUDIA PERUZZI RESPONSABILE DEL SETTORE 3 "USO E ASSETTO DEL*

*TERRITORIO" E CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA"*

e del decreto sindacale n. 7 del 03.02.2023 *"Nomina Responsabile Unico del*

*Procedimento (R.U.P.) per il progetto denominato "PROGRAMMA INNOVATIVO*

*NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE (PINQUA)",* in nome e nell'interesse

esclusivo della quale agisce nel presente contratto, di seguito denominato

semplicemente "Soggetto Attuatore";

**-Architetto Giorgio Furter** C.F: [REDACTED] nato a [REDACTED] il

[REDACTED] residente in [REDACTED] in qualità di legale

rappresentante di **NUVOLAB ARCHITETTI ASSOCIATI** con sede in Firenze, via E.

De Amicis n. 99 A, Codice fiscale e Partita IVA 05812310489, che agisce giusto

mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo

mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito ai sensi degli

articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.), con atto

autenticato nelle firme per notaio Marta Renieri in Firenze, rep. 14501 - 14505 / racc.

9606 in data 2 agosto 2022, tra esso medesimo e i seguenti soggetti mandanti:

1. **Ing. David Zannoner**, in qualità di libero professionista con sede e residenza in Venezia Mestre (VE), via Pirano 66/7, Codice fiscale n. ZNNDVD71S10H823J, Partita IVA n. 03153810274;

2. **CMA srl**, con sede in Bagno a Ripoli (FI), via A. Meucci, 17, Capitale sociale € 10.400,00, i.v., iscritto nel Registro delle Imprese di Firenze al n. FI - 488610, Codice fiscale n. 04798620482, Partita IVA n. 04798620482;

3. **Galluzzi Associati- associazione professionale Ing. Guccio Galluzzi – Arch. Lapo Galluzzi – Ing. Niccolo' Galluzzi**, con sede legale in Firenze (FI), Via Dei Della Robbia N. 82, Codice fiscale n. 05836500487, Partita IVA n. 05836500487;

4. **Dr.ssa Geol. Daria Duranti**, in qualità di libera professionista, con sede in Firenze, via Toselli 22 Codice fiscale n. DRNDRA75A67D612V, Partita IVA n. 05156830480;

5. **Arch. Teresa Cervino**, in qualità di libera professionista, con sede in Pisa, via Ippolito Rossellini 112, Codice fiscale n. CRVTRS70H57I610C, Partita IVA n. 05335430483;

(in seguito, "Appaltatore");

(in seguito, congiuntamente "le Parti");

Detti componenti della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto ed a tal fine viene premesso che:

a) il "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" (di seguito, "PINQuA") costituisce l'investimento 2.3 inserito nella Missione 5: Inclusione e coesione - Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - Ambito di Intervento/Misura 2: Rigenerazione urbana e housing sociale, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (di seguito, "PNRR"), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;

b) il PINQuA si compone di interventi di rigenerazione urbana (di seguito, "Interventi PINQuA"), che sono stati oggetto di specifiche proposte presentate da Regioni, Città Metropolitane, Comuni sede di città metropolitane, Comuni capoluoghi di provincia, la Città di Aosta e Comuni con più di 60.000 abitanti, successivamente selezionate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – MIMS (di seguito, "Amministrazione Titolare") con gli esiti di cui al D.M. MIMS del 7 ottobre 2021, n. 383;

c) le suddette proposte sono state ammesse definitivamente a finanziamento PNRR con Decreto Direttoriale MIMS prot. n. 17524 del 24 dicembre 2021, se proposte "pilota" (ossia finanziabili fino a € 100.000.000), ovvero con Decreto Direttoriale MIMS n. 804 del 20 gennaio 2022, se proposte "ordinarie" (ossia finanziabili fino a € 15.000.000);

d) le Amministrazioni che hanno avanzato le suddette proposte (di seguito, i "Soggetti Beneficiari") hanno specificato, in tale sede, se gli Interventi PINQuA ivi contemplati sarebbero stati realizzati direttamente o mediante altri enti pubblici, territoriali o non. I soggetti destinati a dare attuazione agli Interventi PINQuA (di seguito, "Soggetti Attuatori") possono quindi coincidere con i Soggetti Beneficiari oppure con i suddetti enti pubblici da questi a tal fine indicati;

e) al fine di accelerare l'attuazione degli Interventi PINQuA, l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Beneficiari e ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108;

f) in data 09.02.2022 è stata trasmessa a INVITALIA la scheda di rilevazione del progetto del Comune di Vinci di importo pari a € 2.250.000,00 (finanziato per €

1.850.000,00 con contributo del MIMS e per € 400.000,00 con fondi

dell'Amministrazione Comunale), con importo di lavori a base d'asta di € 1.531.920,00,

di cui al progetto di fattibilità tecnico-economica approvato con delibera di Giunta

Comunale n. 41 dell' 08.03.2021;

g) che con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 05.04.2022 il Comune

di Vinci ha stabilito:

- di volersi avvalere dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo

sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito "INVITALIA") quale Centrale di

Committenza, affinché quest'ultima proceda, per conto del Comune di Vinci, alla

indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l'aggiudicazione di Accordi

Quadro relativi a: Servizi Tecnici Progettazione e DL/CSE e Indagini, Verifica, Lavori e

Collaudo, nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici

aggiudicatari;

- di dare mandato al Responsabile del Settore III "Uso e Assetto del Territorio", di

adottare tutti gli atti conseguenti e necessari per l'avvio della procedura, compresa la

trasmissione a Invitalia della richiesta di adeguamento dell'importo dei lavori posti a

base d'asta, per tener conto dell'aumento dei prezzi, portando l'importo a €

1.850.000,00; a seguito di tale aumento l'importo presunto complessivo del QE sarà

pari a € 2.570.000,00 e sarà esattamente quantificato in sede di progettazione

definitiva;

- di dare atto che il suddetto importo sarà finanziato per € 1.850.000,00 con

contributo del MIMS e per presunti € 720.000,00 con fondi dell'Amministrazione

Comunale, al cui reperimento è subordinata la realizzazione dell'intervento;


h) con determinazione del Settore 3 n. 54 del 06/04/2022 è stata approvata la

documentazione di gara, predisposta e trasmessa alla stazione appaltante da parte

INVITALIA, per l'indizione della procedura di interesse, ritenendola coerente con gli impegni che saranno assunti convenzionalmente con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ed è stato stabilito pertanto, di ricorrere agli Accordi Quadro che saranno stipulati da INVITALIA al fine dell'affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi a valere sul Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA), di propria competenza, specificando che qualora il Comune di Vinci intenda recedere dalla procedura per l'affidamento degli Accordi Quadro o qualora intenda non attivare una o più fasi prestazionali, dovrà darne comunicazione ad Invitalia, motivando la propria decisione. In tal caso il Soggetto Attuatore assumerà qualsivoglia responsabilità in merito al rispetto dei tempi di affidamento e di realizzazione dell'intervento e della prestazione;

i) previa pubblicazione del bando di gara, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 11/04/2022 e pubblicato sulla stessa al n. 197429-2022 del 15/04/2022 nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 44 del 13.04.2022, sul Profilo di Invitalia, (i termini per la presentazione delle offerte sono stati prorogati con apposito avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 20 maggio 2022 n. 2022/S-098) quest'ultima ha indetto ed aggiudicato la "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.21 – E.06 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI RESIDENZIALI E NON", (di seguito, la "Procedura");

j) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al



fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi quadro multilaterali (di seguito, "Accordi Quadro");

k) i Soggetti Attuatori che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie all'attuazione degli Interventi PINQuA di loro competenza;

l) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 8 lotti geografici (di seguito, "Lotti Geografici"), ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:

- sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione (rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti;

- sub-lotto prestazionale 3: Lavori;

- sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti;

- sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico-funzionale; statico, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei Contratti, (di seguito, i "Sub-Lotti Prestazionali");

m) all'esito della Procedura, con provvedimento n. 0204407 del 05.07.2022 è

stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico Toscana , il Sub-lotto

Prestazionale 1 in favore degli Appaltatori elencati nella Tabella allegata come sub

Allegato 1 all'Accordo Quadro;

n) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più

Cluster, come definiti nel disciplinare unico di gara (di seguito, "Disciplinare Unico"),

secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare Unico e negli

altri atti di gara a questo allegati (di seguito, "Cluster Assegnato");

o) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva

aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad

eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini

ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto

previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall'Appaltatore medesimo e

in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;

p) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva

aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi

ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, "OdA") che

potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi contratti

specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, "Contratti Specifici") aventi ad oggetto

le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 1;

q) all'Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico 5,

Sub-Lotto Prestazionale 1, è stato assegnato il Cluster AQ1-Vinci ricadente

all'interno del predetto Lotto Geografico, e nell'ambito del quale eseguire le

prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi PINQuA di competenza del

Soggetto Attuatore in epigrafe;

r) in data 21.10.2022, l'Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia

l'Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 1

per gli Interventi PINQuA ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico

Toscana;

s) il Soggetto Attuatore in epigrafe intende utilizzare l'Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti Specifici, attuativi dell'Accordo Quadro stesso;

t) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Comune di Vinci in quanto Soggetto Attuatore la specifica OdA prot. **n. 2244 del 26.01.2023;**

u) con determinazione del Settore **3 n. 93 del 13.04.2023 è stato affidato,** pertanto, a NUVOLAB ARCHITETTI ASSOCIATI con sede in Firenze quale

Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito

con atto autenticato nelle firme dal notaio Marta Renieri in Firenze, rep. 14501 -

14505 / racc. 9606 in data 2 agosto 2022, tra esso medesimo e i seguenti soggetti

mandanti: Ing. David Zannoner, in qualità di libero professionista con sede e

residenza in Venezia Mestre (VE)/CMA srl, con sede in Bagno a Ripoli (FI)/ Galluzzi

Associati- associazione professionale Ing. Guccio Galluzzi –Arch. Lapo Galluzzi –

Ing. Niccolò Galluzzi, con sede legale in FIRENZE (FI)/Dr.ssa. Geol. Daria Duranti,

in qualità di libera professionista, con sede in Firenze/Arch. Teresa Cervino, in

qualità di libera professionista, con sede in Pisa, l'incarico professionale relativo ai

servizi di seguito indicati: Progettazione definitiva (PD);Progettazione definitiva

(relazione geologica); Progettazione esecutiva (PE); Coordinamento della Sicurezza

in fase di Progettazione (CSP); Direzione dei lavori (DL); Coordinamento della

Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) per l'importo complessivo di € 161.083,05

(centosessantunomilaottantatre/05), al netto del ribasso unico percentuale offerto

dall'operatore economico del 43,0%, oltre IVA e oneri di legge comprensivo degli

eventuali costi della sicurezza così articolato: Progettazione definitiva (e CSP) pari a

euro € 43.403,28 Progettazione definitiva (Relazione Geologica) 4.085,60

Progettazione Esecutiva e CSP pari a euro € 38.838,53 Direzione dei Lavori e CSE

pari a euro € 74.755,64 ed è stato approvato lo schema del presente contratto

specifico;

v) il Soggetto Attuatore in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria

alla stipula del presente Contratto Specifico (di seguito, il "Contratto Specifico");

w) l'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e

dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto

Specifico e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate, definisce in modo

adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto

Specifico, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

x) il CIG derivato del presente Contratto Specifico è il seguente: 9603588B84;

y) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione

l'articolo 32, comma 12, del Codice dei Contratti;

z) l'Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto

previsto nel Disciplinare Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo

schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 31, recante "*Regolamento con cui si*

*adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli*

*103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*",

emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l'originale al

Soggetto Attuatore in epigrafe;

zz) l'Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, ha

prodotto le polizze assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio

o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del

Soggetto Attuatore in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo), nell'esecuzione dell'appalto;

tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue

#### **Articolo 1 -(Premesse ed allegati)**

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale, seppure non materialmente allegati, del presente Contratto Specifico, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:


- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;

- l'Accordo Quadro Lotto Geografico Toscana - Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori (DL), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) – Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), CIG 9603588B84 ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l'Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;

- l'OdA del Contratto Specifico prot. n. 2244 del 26.01.2023 e relativi allegati, tra cui il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, il calcolo compensi ai sensi del D.M.17-06-2016, il quadro economico e il cronoprogramma dell'intervento, le condizioni generali e i principi DNSH dell'accordo quadro, il protocollo di legalità e lo schema di contratto specifico;

2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto Attuatore.

3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata



nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

## **Articolo 2 -(Definizioni)**

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

3. Il presente Contratto Specifico è regolato:

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "Regolamento"), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore” (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

### **Articolo 3 -(Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione)**

1. L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura di cui al Sub-Disciplinare 1 – Allegato B.1 al Disciplinare Unico - per la realizzazione di interventi di nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici residenziali e non, attraverso soluzioni ecosostenibili di Nature Based Solutions, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica.


2. Il contratto ha ad oggetto l’incarico professionale relativo ai servizi di cui in premessa e di seguito indicati:

**a. Progettazione definitiva (PD);**

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 13 e 15 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

**b. Progettazione definitiva (relazione geologica);**

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 13 delle Condizioni Generali, cui



si rinvia espressamente.

**c. Progettazione esecutiva (PE);**

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 16 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

**d. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);**

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, e 17 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

**e. Direzione dei lavori (DL);**

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 18 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

**f. Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);**

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 19 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

3. I predetti servizi dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nelle Condizioni Generali e relativi allegati.

4. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nelle Condizioni Generali.

5. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali.

6. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al Direttore dell'Esecuzione (di seguito, "DEC") per i relativi provvedimenti.

7. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede, ad eccezione delle attività accessorie alla progettazione e della Direzione dei lavori, da eseguirsi in loco presso il Comune di Vinci.

8. E' designato quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, l'Ing. **Claudia Peruzzi**.

**Articolo 4 -(Soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)**

1. La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (di seguito, "Coordinatore di progetto"), ai sensi dell'articolo 24, comma5, del Codice dei Contratti, è l' arch. Giorgio Furter (NUVOLAB ARCHITETTI ASSOCIATI), iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Firenze al n. 7681, C.F. FRTGRG72T11E463U, P.IVA 05812310489, con studio in Viale E. De Amicis 99 A a Firenze, CAP 50137 Codice ATECO 71.11.00 Iscrizione ente previdenziale INARCASSA.

2. Compito del detto referente sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.

3. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio digitale come segue: PEC: [giorgio.furter@pec.architettifirenze.it](mailto:giorgio.furter@pec.architettifirenze.it).

4. Al domicilio sopraindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto Specifico e degli interventi PINQuA che ne costituiscono oggetto.

**Articolo 5 -(Soggetto/i che svolgeranno le prestazioni professionali)**

1. Le persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente

contratto, in conformità a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara, sono le seguenti:

a) **Architetto Giorgio Furter** – associato e legale rappresentante di nuvolaB architetti associati - iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Firenze al n. 7681, C.F. FRTGRG72T11E463U, P.IVA 05812310489, con studio in Viale E. De Amicis 99 A a Firenze (responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche, direttore dei lavori);


b) **Architetto Nicola Laricca** – associato e legale rappresentante di nuvolaB architetti associati - iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Firenze al n. 7811, C.F. LRCNCL70L18G702U, P.IVA 05812310489, con studio in Viale E. De Amicis 99 A a Firenze (responsabile per la progettazione per la categoria edilizia);

c) **Ing. David Zannoner**- libero professionista - iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Venezia al n. 2910, C.F. ZNNDVD71S10H823J P.IVA 03153810274, con studio in Via Pirano 66/7 a Mestre – Venezia (responsabile della progettazione per le categorie strutture);

d) **Ing. Niccolò Galluzzi** – associato e legale rappresentante di Galluzzi Associati iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze al n. 4922, C.F. GLLNCL73D23D612P P.IVA 05836500487 con studio in via dei Della Robbia 82 a Firenze (responsabile della progettazione per le categorie strutture);

e) **Ing. Maurizio Mazzanti** – direttore tecnico di CMA srl - iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze al n. 2887, C.F. MZZMRZ61E10D612G P.IVA 04798620482, con studio in Via A. Meucci 17 a Bagno a Ripoli (FI) (responsabile della progettazione per gli impianti meccanici e gli impianti elettrici);

f) **Architetto David Benedetti** – associato e legale rappresentante di nuvolaB architetti associati - iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Firenze al n.



7469, C.F. BNDDVD71B12B832K, P.IVA 05812310489, con studio in Viale E. De

Amicis 99 A a Firenze (coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione);

g) **Dr.ssa. Geol. Daria Duranti** – libera professionista - iscritta all'Ordine dei Geologi della Toscana al n. 1187, C.F. DRNDRA75A67D612V, P.IVA 05156830480, con studio in Via Toselli 22 a Firenze (relazione geologica);


h) **Architetto Teresa Cervino** – libera professionista -iscritta all'Ordine degli Architetti della provincia di Pisa al n. 1125, C.F. CRVTRS70H57I610C, P.IVA 05335430483, con studio in Via Ippolito Rossellini 112 a Pisa (esperto Criteri Ambientali Minimi);

i) **Architetto Thomas Franci** – collaboratore di nuvolaB architetti associati - iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Firenze al n. 9102, C.F. FRNTMS93L08D612, P.IVA 06998800483, con studio in Viale E. De Amicis 99 A a Firenze (giovane professionista);

j) **Architetto Tommaso Ciani** – collaboratore di nuvolaB architetti associati - iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Firenze al n. 9245, C.F. CNITMS93C26A564K, P.IVA 07072410488, con studio in Viale E. De Amicis 99 A a Firenze; Via San Marcellino 37(giovane professionista).

#### **Articolo 6 -(Collaboratori)**

1. L'Appaltatore, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore rimane estraneo ai



rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

**Articolo 7 -(Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alla Progettazione/CSP/Direzione Lavori/CSE/Attività di supporto alla progettazione)**

1. L'Appaltatore, nell'espletare l'incarico dovrà attenersi a quanto segue:

**a. Progettazione PD (relazione geologica)**

I servizi dovranno svolgersi secondo quanto previsto nel relativo Piano delle Indagini.

**b. Progettazione / CSP**

La progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata rispetto all'offerta presentata in sede di gara, che costituisce anch'essa parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico seppur non materialmente allegata. Nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali.

**c. Direzione dei lavori / CSE**

Nello svolgimento delle attività l'Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali.

**d. Ulteriori attività ricomprese nell'incarico**

L'incarico oggetto del presente Contratto Specifico comprende la seguente ulteriore attività:

**EDILIZIA - E.17 - Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenti agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili. Classe e categorie I/a- I/b, grado di complessità 0,65, valore dell'opera € 170.400,00, percentuale di incidenza**

sul totale 11,50% Prestazione secondaria.

**INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'** - V.02 - Strade, linee tramviarie, ferrovie,

strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte -

Piste ciclabili.. Classe e categorie VI/a, grado di complessità 0,45, valore dell'opera €

101.000,00, percentuale di incidenza sul totale 6,60% Prestazione secondaria.

2. Resta inteso che, qualora l'Appaltatore abbia formulato proposte migliorative

in sede di gara, le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il

Soggetto Attuatore, il quale si riserva la facoltà di accettarle.

3. Al presente Contratto Specifico è **allegato materialmente** un

**cronoprogramma** relativo alle modalità di esecuzione.

4. I predetti servizi riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e

riqualificazione di edifici pubblici residenziali e non, attraverso soluzioni ecosostenibili

di Nature Based Solutions, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti,

nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard

prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica.

5. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la

conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare

un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH),

ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra

l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della

parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del

superamento dei divari territoriali.

6. Per tutte le modalità e condizioni di espletamento delle ulteriori attività di cui

alla lettera d. del comma 1 che precede si rinvia alle disposizioni delle Condizioni

Generali di cui agli artt. 1, 15, 16, 17, 18 e 19 . Il Soggetto Attuatore potrà occasionalmente richiedere, in casi specifici e per la completa definizione dell'intervento PINQuA, l'esecuzione di servizi che pur riconducibili alle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, non sono comprese nella Tavola "Z-2" del Decreto 17 giugno 2016, recante *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*, emanato dal Ministero della Giustizia.

#### **Articolo 8 -(Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)**

1. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

3. L'appaltatore dà atto, inoltre, di quanto segue:

- di aver ricevuto copia del D.P.R. 16/4/2013 n. 62 avente ad oggetto "Regolamento recante

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/3/2001 n.

165”;

- di obbligarsi ad estendere, per quanto compatibile, ai propri collaboratori detto codice di comportamento consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso sarà considerata come inadempimento contrattuale ed il Comune potrà risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del codice .

#### **Articolo 8-bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità)**

1. L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 10/10/2019 tra il Soggetto Attuatore e la Prefettura- U.T.G. di Firenze.

2. L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. “filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al precedente comma 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo.

#### **Articolo 9-(Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR)**

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

#### **9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH)**

1.1L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del

presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.


1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 10 delle predette.

### **9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità**

1.3 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la



“relazione di genere” di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.4 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici(15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.5 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione

dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 13 del Sub-Disciplinare 1, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

1.6 Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

**9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile**

1.7 L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi PINQuA per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

**9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone**

1.8 L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi PINQuA con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo.

È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 11 delle predette.

#### **9.e) Condizionalità PNRR.**


L'intervento oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'allegato al Council Implementing Decision (CID), decisione di esecuzione del Consiglio del 13/07/2021 che approva il PNRR dell'Italia, ricade all'interno della Missione 5 Componente 2 - Investimento 2.3 i cui Indicatori Comuni e di Output e gli indicatori target associati alla Misura sono i seguenti.

Indicatori Comuni e di Output: bC1 risparmi sul consumo annuo di energia primaria Mwh/ann;

indicatore Target: Numero di unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione) e metri quadrati di spazi pubblici che beneficiano di un sostegno.

[Sostegno a 10 000 unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione). Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario che copra almeno 800 000 metri quadrati di spazi pubblici].

#### **Articolo 10 -(Obblighi generali del Soggetto Attuatore)**



Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.

#### **Articolo 11 -(Termini e durata del contratto)**

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua sottoscrizione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

2. L'esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati all'articolo 22 delle Condizioni Generali.

3. Per l'esecuzione dei **servizi accessori alla progettazione** di cui art. 7 c.1 lett.d) del presente Contratto Specifico, vengono prescritti i medesimi termini previsti al successivo comma.

4. Per la redazione della **progettazione e il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione**, vengono prescritti i seguenti termini:

Progettazione: 120 giorni naturali e non consecutivi.

Scadenze intermedie:

**a. Progettazione Definitiva (e CSP): 75 giorni naturali e consecutivi**

**b. Progettazione Esecutiva (e CSP): 45 giorni naturali e consecutivi dall'approvazione del progetto definitivo**

al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di verifica e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'Appaltatore, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione.

5. Le prestazioni di **Direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza in**

**fase di esecuzione** dovranno essere svolte per l'intera durata dei lavori (600 giorni naturali e consecutivi), e comunque avranno inizio a far data dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori e termineranno all'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo.

6. Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data dall'ordine di inizio dell'attività.

7. L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali nella misura prevista dal presente Contratto Specifico.

8. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all'Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente all'applicazione delle prescritte penali all'uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del Soggetto Attuatore di agire per il risarcimento del danno.

9. La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 28 e 29 delle Condizioni Generali.

10. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 27 delle Condizioni Generali.

11. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, con comunicazione scritta.

12. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione

dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

**Articolo 12 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)**

Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegare all'OdA n. **2244 del 26.01.2023**. Eventuali spese ed oneri accessori di cui all'articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. Il Soggetto Attuatore, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico.

1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente

Contratto Specifico è pari ad € 161.083,05

(centosessantunomilaottantatre/05), al netto del ribasso unico percentuale offerto dall'operatore economico del 43,0%, oltre IVA e oneri di legge comprensivo degli eventuali costi della sicurezza, ed è così composto:

- Progettazione definitiva (e CSP) pari a euro € 43.403,28

(quarantatremilaquattrocentotot /28);


- Progettazione definitiva (Relazione Geologica) 4.085,60

(quattromilaottantacinque /60);

- Progettazione Esecutiva (e CSP) pari a euro € 38.838,53

(trentottomilaottocentotrentotto /53);

- Direzione dei Lavori (e CSE) pari a euro € 74.755,64




(settantaquattromilasettecentocinquantacinque /64).

2. Il corrispettivo, determinato a “corpo” secondo quanto specificato dal Soggetto Attuatore all’atto dell’emissione dell’OdA, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al presente Contratto Specifico.


3. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in funzione dell’effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla contabilità finale, ferma restando l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

4. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all’articolo 29, comma 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, comma 1, del Codice Civile.

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall’articolo 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 e secondo quanto di disciplinato nel COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC 8 novembre 2022



5. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.
6. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto a intervenute disposizioni normative.
7. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in



strada o in campagna etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

8. All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza.

9. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni dell'articolo 40 delle Condizioni Generali.


10. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del Contratto Specifico nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.

11. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016 art. 35, comma 18, lett. a) l'appaltatore non chiede alcuna anticipazione.

12. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore, sarà pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati:

**a. Progetto Definitivo:**

- il 40 % (quaranta per cento) del corrispettivo a seguito della consegna degli



elaborati di progetto al RUP, previo benestare all'emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore;

- il 60 % (sessanta per cento) del corrispettivo a seguito della consegna degli elaborati finali e dell'approvazione da parte del Soggetto Attuatore in esito all'esame dei medesimi, e comunque previo benestare all'emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore;

**b. Progetto Esecutivo:**

- il 40 % (quaranta per cento) del corrispettivo a seguito della consegna della versione finale degli elaborati di progetto al RUP, previo benestare all'emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore;


- il 60 % (sessanta per cento) del corrispettivo a seguito del completamento delle attività di verifica della progettazione e della validazione del RUP.

**c. Direzione dei lavori (e CSE)**

Il pagamento del corrispettivo avverrà a stati di avanzamento proporzionali a quelli liquidati all'affidatario delle opere, fermo restando che il pagamento del saldo pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale relativo alle attività di Direzione Lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avverrà a seguito dell'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo delle opere.

13. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica previa verifica positiva dei controlli inerenti la regolarità contributiva.

14. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via



non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136:

Numero c/c: 30499172, Banca di Cambiano 1884 spa, Agenzia di Firenze 2  
Firenze Nobili, Piazza Leopoldo Nobili, 9/r, 50131 Firenze, ABI: 08425, CAB:  
02801, CIN: M, IBAN: IT19M0842502801000030499172.

15. Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le  
persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

- David Benedetti, naz. Italiana, nato a Carrara (MS) il 12.02.1971, residente  
a Carrara (MS) in Via M. Dell'Amico n. 13 – 54033

- Giorgio Furter, naz. Italiana, nato a La Spezia il 11.12.1972, residente a  
Firenze in via Vittorio Emanuele II n. 137 – 50134


- Nicola Lariccia, naz. Italiana, nato a Pisa il 18.07.1970, residente a Firenze  
in via S. Reparata n.38 – 50129

- Angelo Ferrari, naz. Italiana, nato a Modena il 24.04.1971, residente a  
Firenze in Piazza N. Acciaiuoli n. 17 – 50124

- Jan Frederik Helene De Clercq, naz. belga, nato a Beveren (Belgio) il  
13.01.1976, residente a Firenze in Via Volterrana n. 89 - 50124

16. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente  
Contratto Specifico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui  
all'articolo 3 della L. n. 136/2010.

17. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e  
subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del  
diverso subcontracto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi  
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della  
L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli  
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,



costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

18. Il Soggetto Attuatore avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010.

19. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali.

**Articolo 13 -(Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)**

1. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 40 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

**Articolo 14 -(Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)**

1. L'Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 47 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

**Articolo 15 -(Garanzie ed Assicurazione)**

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente

Contratto Specifico, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 31/2018, costituita mediante fideiussione assicurativa n. 1952514 in data 01/02/2023 rilasciata dalla Revo Insurance spa agenzia di Scandicci, per un importo pari a € 106.315,00 (euro centoseimilatrecentoquindici/00), con durata fino a 30/09/2024.


2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di DIECI giorni lavorativi decorrente dall'avvenuto pagamento da parte del garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all'articolo 39 delle Condizioni Generali.

3. L'Appaltatore è munito della seguente polizza assicurativa professionale contraddistinta al n.1971000, sottoscritta in data 28/03/2023 rilasciata dalla Revo insurance spa, per un massimale pari a € 185.000,00 (euro centoottantacinquemila/00), in conformità all'articolo 12 del Disciplinare Unico e all'articolo 39 delle Condizioni Generali, decorrente dal 14/02/2023 e valida fino all'08/03/2026.

4. Tale polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori progettati.

5. Per le attività di supporto alla progettazione (RILIEVO, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE)




l'operatore economico incaricato delle prestazioni ha prodotto la seguente polizza assicurativa contraddistinta al n. A123C715541-LB, sottoscritta in data 03.01.2022 rilasciata dalla società/dall'istituto LLOYD'S INSURANCE COMPANY per mezzo di Assigeco srl filiale di Milano per un importo pari a € 1.500.000,00, in conformità all'articolo 39 delle Condizioni Generali, a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore o del Soggetto Attuatore), nell'esecuzione delle predette attività e per ogni attività di campo.

6. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore.

7. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

8. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo di tutte le polizze assicurative inerenti il presente contratto, fino alla scadenza del contratto stesso. Eventuali scoperti o franchigie comunque denominate, previste da tutte le polizze assicurative inerenti il presente contratto non



hanno effetto nei confronti del soggetto attuatore e restano ad esclusivo carico dell'appaltatore.

#### **Articolo 16 -(Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)**

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.


2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore.

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore, pena in difetto l'applicazione delle penali.

4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.

6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti



contrattuali, sarà avviata dal RUP o dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

#### **Articolo 17 -(Subappalto)**


1. L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni:

##### **RILIEVI TOPOGRAFICI DELL'AREA**

2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore e nel rispetto degli articoli 31, comma 8, e 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari.

3. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplinare 1. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, paragrafo 9.b) del presente Contratto Specifico; nonché
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri



ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato "Ministero della Transizione Ecologica").

4. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 105, comma 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.

7. L'Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari.

8. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Attuatore revocherà l'autorizzazione.

9. L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.

10. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

12. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Soggetto Attuatore può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno.

#### **Articolo 18 -(Penali)-**

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior

danno, una penale compresa tra lo 0,6‰ (zero,6 per mille) e l'1‰ (uno per mille)

dell'ammontare netto contrattuale e l'entità complessiva delle penali non potrà

comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto

contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 4, del D.L. n.

77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle

condizioni e con le modalità stabilite e descritte agli articoli 13 dell'Accordo Quadro e

30 delle Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova

applicazione anche in caso di ritardo:

a. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal

DEC;

b. nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili

all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;

d. nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un

verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC o dal RUP;

e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dal DEC per il ripristino

dell'esecuzione del Contratto Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a

supporto della progettazione.

3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento


dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli

appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori

obblighi previsti al precedente articolo 9, rispettivamente, paragrafi 9.a), 9.b), 9.c) e

9.d) del presente Contratto Specifico.

4. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi



dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall'art 30 delle Condizioni Generali.


#### **Articolo 19 -(Esecuzione in danno)**

1. È facoltà del Soggetto Attuatore, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.

3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il



danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

#### **Articolo 20 -(Risoluzione e recesso)**

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 49 e 50 delle Condizioni Generali.

2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore può risolvere il presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;


- al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12, comma 19, del presente Contratto Specifico;

- all'applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 1 a cui si rinvia.

3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di




risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.

6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai paragrafi 9.c) e 9.d) di cui al precedente articolo 9, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico, nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

7. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, il Soggetto Attuatore potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte del medesimo Soggetto Attuatore, l'Appaltatore avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo o che siano state validate positivamente.

8. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'articolo 15, comma 6, dell'Accordo Quadro.

9. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall'articolo medesimo, l'Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza sull'Accordo Quadro, anche ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Quadro.



#### **Articolo 21 -(Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)**

Si applica quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo Quadro e dall'articolo 37 delle Condizioni Generali.

#### **Articolo 22 -(Modifiche assetti proprietari)**

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

#### **Articolo 23 -(Incompatibilità)**

1.I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico non potranno partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.


2.All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

3.I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'Appaltatore dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

4.L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Soggetto Attuatore e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

#### **Articolo 24 -(Tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice



fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il presente Contratto Specifico verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **Articolo 25 -(Obblighi di riservatezza - Proprietà)**

1. Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Appaltatore venisse a conoscenza.

2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.

3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell'espletamento delle attività saranno di esclusiva proprietà del Soggetto Attuatore.

4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico l'Appaltatore si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.

5. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la

duplicazione e la cessione anche parziale.

6. Il Soggetto Attuatore potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.

7. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.

8. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al termine dell'appalto.


9. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore.

#### **Articolo 26 -(Spese, imposte e tasse)**

1. L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'articolo 58 delle Condizioni Generali.

#### **Articolo 27 -(Trattamento dei dati personali)**

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy (GDPR 679/2016), di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.



2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto

Specifico sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni

qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per

errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In

esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi

di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

3. Il Soggetto Attuatore,relativamente alle attività di cui al presente Contratto

Specifico, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed

accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli

13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al

momento dell'eventuale primo contatto.

4. Per i dati che l'Appaltatore, come intervenuto al presente atto, dovesse

trattare nell'esecuzione del presente contratto, esso assumerà il ruolo di

Responsabile del trattamento con la sottoscrizione del presente contratto

#### **Articolo 28-(Controversie e foro competente)**

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei

Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione

delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo

205 del Codice dei Contratti.

2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in

cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le

controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono

sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità,

nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti

possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..


4. È esclusa la competenza arbitrale.

5. Si applica quanto disposto dagli articoli 45 e 46 delle Condizioni Generali.

#### **Articolo 29 -(Disposizioni generali e norme di rinvio)**

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, conformemente al disposto degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 85/2005 smi, è stato scritto da me Segretario comunale rogante mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici su n cinquantuno pagine a video, e viene da me, Segretario comunale, letto alle parti contraenti, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, le quali, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed in mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera s), 21 comma 2 e art. 28 del D.Lgs. n. 82/2005 smi. Io sottoscritto segretario comunale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi all'articolo 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005 smi. Segnatamente la firma digitale del sottoscritto Segretario Comunale rogante è dotata di certificato di vigenza valido fino al 11/08/2023 e rilasciato da ARUBA PEC S.P.A. NG CA 3; la firma digitale dell'Ing. Claudia Peruzzi è dotata di certificato di vigenza valido fino al 23/10/2025 e rilasciato da ARUBA PEC S.P.A. NG CA 3; la firma digitale dell'Arch. Giorgio Furter è dotata di certificato di vigenza valido fino al 11/02/2024 e rilasciato



da Aruba Pec Spa. Il presente atto costituisce documento informatico, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 82/2005 smi. Il presente contratto sarà registrato a norma di legge a cura dell'ufficiale rogante ed assolve l'imposta di bollo con le modalità telematiche ai sensi del DM 22 febbraio 2007.

Per la Ditta: Arch. Giorgio Furter firmato digitalmente

Per il Comune di Vinci/soggetto attuatore: Ing. Claudia Peruzzi firmato digitalmente

Segretario Comunale rogante: Dott. Stefano Salani firmato digitalmente

\*\*\*

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

Art. 9 – (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

Art. 11 – (Termini e durata del contratto)

Art. 12–(Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

Art. 13 – (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)

Art. 18– (Penali)

Art. 19 – (Esecuzione in danno)


Art. 20 – (Risoluzione e recesso)

Art. 21– (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)

Art. 23 – (Incompatibilità)

Art. 25 – (Obblighi di riservatezza Proprietà)

Art. 28 – (Controversie e foro competente)



Per la Ditta: firmato digitalmente Arch. Giorgio Furter firmato digitalmente

Per il Comune di Vinci/soggetto attuatore: Ing. Claudia Peruzzi firmato digitalmente

Il Segretario Comunale rogante: Dott. Stefano Salani firmato digitalmente



**CITTÀ DI VINCI**  
**Città Metropolitana di Firenze**

Settore 3 Uso e Assetto del Territorio  
Servizio Lavori Pubblici

**CRONOPROGRAMMA AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PINQUA**

PROGETTO DEFINITIVO	75 GIORNI dalla consegna del verbale di avvio delle attività
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	45 GIORNI dall'Approvazione del Progetto Definitivo
ESECUZIONE LAVORI	600 GIORNI dal verbale di consegna dei lavori

